

CABRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ancora sull'articolo?

CABRINI. Volevo osservare ancora una cosa... Io mi propongo di sottoporre alla Camera la soppressione dell'assessore.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Già, stanno raccogliendo le firme per una votazione nominale: è perciò che, fuori del regolamento, l'onorevole Cabrini chiede di parlare. (*Oh! oh!*)

CABRINI. Mi proponevo di sottoporre alla Camera la soppressione dell'assessore. Ma, data la velocità dei miei colleghi nel raccogliere le firme, rinunzio alla parola. (*Commenti — Ilarità*).

Voci. Ai voti, ai voti!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 26.

(*È approvato*).

CABRINI. Ma non era una domanda di votazione nominale!

PRESIDENTE. L'articolo 27 è soppeso.

Art. 28.

I maestri e le maestre delle scuole elementari amministrati dai Consigli scolastici sono iscritti in appositi ruoli provinciali, divisi per classi, corrispondenti alla classificazione delle scuole nei comuni a norma delle leggi vigenti.

Nella formazione dei ruoli essi prenderanno, in ciascuna classe, il posto che loro spetta per l'anzianità del servizio prestato, cumulando, a tale effetto, il servizio prestato anteriormente in diversi comuni anche non appartenenti alla stessa provincia.

A questo articolo 28 l'onorevole Casalini propone un'aggiunta:

« In caso di eguale anzianità di servizio avranno la precedenza i più anziani di età ».

Onorevole Casalini.

CASALINI. Con poche parole posso spiegare la ragione del mio emendamento.

L'articolo 28 dice che i ruoli vengono formati secondo l'anzianità del servizio prestato da parte dei maestri.

Ma, poichè può sorgere il dubbio nel caso di anzianità eguale di servizio, io ho creduto opportuno di aggiungere una specificazione e ho detto: nel caso di anzianità di servizio eguale si terrà conto della età. In questo modo è eliminata ogni possibilità di contestazioni.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Succede sempre così: a parità, il più anziano.

PRESIDENTE. Accetta il ministro la proposta dell'onorevole Casalini?

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non l'accetto.

TORRE, *relatore*. La Commissione nemmeno.

CASALINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 28.

(*È approvato*).

Art. 29.

Alla nomina del personale insegnante delle scuole istituite nei comuni, che non siano capoluoghi di provincia o di circondario, si provvede mediante concorso per titoli, bandito dal Consiglio provinciale scolastico per il numero complessivo dei posti rurali vacanti nelle scuole medesime.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dalla Deputazione scolastica e sarà composta di 7 membri scelti fra persone idonee a norma del regolamento.

L'onorevole Daneo ha facoltà di parlare.

DANEO. Volevo fare una semplice osservazione di forma: bisogna sopprimere le parole: « istituite nei comuni che non siano capoluoghi ecc. ».

Voci. Avanti! avanti!

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Questo è coordinamento.

DANEO. Tenetene conto per il coordinamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 29.

(*È approvato*).

Art. 29-bis.

I Consigli comunali nella graduatoria degli idonei formata dalla Commissione sono chiamati, in ordine decrescente di popolazione, a scegliere gli insegnanti necessari a coprire i posti vacanti nelle scuole istituite nel proprio territorio.

Ogni comune ha diritto di effettuare la scelta in una terna, seguendo il procedimento stabilito dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1903, n. 45.

L'onorevole Comandini propone di sostituire al comma secondo il seguente:

« I posti saranno assegnati secondo la graduatoria di merito ».